



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

ORIGINALE / COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 24 del Reg.	OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione tariffa igiene ambientale – Approvazione costi stimati servizio e simulazione tariffaria.
Data 30/06/2010	

L'anno duemiladieci giorno trenta del mese di giugno alle ore 15,15 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto; alla prima convocazione in sessione aggiornata che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<i>CONSIGLIERI</i>	P	A	<i>CONSIGLIERI</i>	P	A
GULLOTTI GIUSEPPE	P		COSTANZO GIOVANNI		A
MILICI NUNZIO	P		SPANO' ANTONINO	P	
NATOLI SIMONE	P		MAGISTRO C. MASSIMILIANO	P	
PIZZO BASILIO	P		SIDOTI SALVATORE	P	
BUZZANCA FRANCESCO	P		BUZZANCA SALVATORE	P	
NATOLI ROBERTO	P		MERLO TINDARO	P	

ASSEGNATI N°12

IN CARICA N°12

Hanno giustificato l'assenza i Signori Consiglieri:

Sono altresì presenti: Il Sindaco Sidoti Anna

PRESENTI N° 11

ASSENTI N° 01

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

- Presiede il Signor Gullotti Giuseppe, nella qualità di Presidente del Consiglio.
- Partecipa il Segretario Dott. Princiotta Vincenzo

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la seduta ricordando che trattasi di argomento la cui trattazione è stata aggiornata, per decisione del Consiglio Comunale, ad oggi.

Il Consigliere Magistro sostiene che il Piano finanziario non è mai stato trasmesso quindi dà lettura degli elementi componenti il piano.

Entra il consigliere Costanzo. **Presenti n°12.**

Il capogruppo di **maggioranza Milici** chiede di aggiornare la seduta alle ore 19,00 per trovare un'intesa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

Di aggiornare la seduta alle ore 19,00.

Alle ore 19,00 riprendono i lavori dopo che il Presidente Gullotti, assumendone la presidenza, ha constatato la sussistenza del numero legale per la validità della seduta . Sono presenti i consiglieri: Natoli Simone, Pizzo, Costanzo, Natoli Roberto, Buzzanca Francesco, Milici, Magistro, Sidoti, Merlo, Buzzanca Salvatore = 11 presenti. E' presente il Sindaco. Quindi il presidente invita il Sindaco a notiziare su quanto comunicato nel frattempo dall'ATO.

Il Sindaco propone di modificare il punto del dispositivo della proposta in cui si approva il piano tariffario erroneamente formulato dall'ATO tenendo conto dei coefficienti di cui alla tabella per i Comuni superiori in quanto le tariffe sono state calcolate con i coefficienti di cui alla tabella per i Comuni superiori a 5 mila abitanti anziché per quelli inferiori in cui ricade il Comune di Montagnareale. Entra il consigliere Spanò. **Presenti n°12.**

Il consigliere Magistro dichiara che per quanto lo riguarda agli atti non vi è alcun piano finanziario ma solamente una simulazione di tariffa che tra l'altro, sostiene, non è veritiera. Ad esempio fa notare la tabella "3" dove dice che per l'anno in corso per le parti variabili un componente dovrebbe pagare € 40 a mg.

Il consigliere Magistro propone degli emendamenti a nome del gruppo di appartenenza e di cui ne dà lettura e che consegna successivamente (All. "A").

Interviene **il consigliere Milici** dà anch'egli lettura di emendamenti alla proposta di cui ne dà lettura e poi consegna agli atti, (allegato "B").

Quindi i responsabili delle PP.OO. dell'area tecnica e quello dell'area finanziaria rendono sulla proposta Magistro i relativi congiunti pareri di cui all'allegato "C" .

Quindi gli stessi rendono il loro parere congiunto sugli emendamenti proposti da Milici.

Sulle note dichiarano di ritenere non dovuto il parere perché ritenuti atti di mero indirizzo. Indi dopo l'espressione dei pareri vengono formulate delle nuove proposte sugli emendamenti in maniera unitaria e quindi entrambi i capigruppo propongono di votare la nuova formulazione della proposta unitaria di

entrambi i gruppi. Quindi si passa alla votazione sul pacchetto emendamento ivi inclusi la definizione dei coefficienti stabiliti nella misura minima il parere dei responsabili è articolata così come espressi in maniera diversificata.

Quindi gli emendamenti vengono approvati ad unanimità di così come riportato in allegato.

Si procede all'approvazione della proposta così come emendata che viene approvata ad unanimità di voti.

Il Presidente propone di dichiarare la deliberazione testè votata immediatamente esecutiva.

Il consigliere Magistro per dichiarazione di voto esprime il voto favorevole del proprio gruppo pur mantenendo tutte le perplessità espresse e riafferma che non si è in presenza di un piano finanziario e la simulazione delle tariffe non la ritiene veritiera.

Alle ore 23,34 il Presidente esaurito l'ordine del giorno dichiara sciolta la seduta.-



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

Ufficio Sindaco

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale - N. 92 del 26/06/2010

PROPONENTE: il Sindaco

OGGETTO: **Approvazione regolamento per l'applicazione della tariffa igiene ambientale – approvazione costi stimati del servizio e simulazione tariffaria per l'anno 2010.**

PREMESSO:

- ✚ **che** con delibera di consiglio comunale n. 141 del 28/12/1990 è stata adeguata la tariffa Raccolta rifiuti urbani solidi;
- ✚ **che** in data 31/12/2002 è stata costituita una società per azioni a partecipazione pubblica locale, con capitale interamente pubblico, denominata “ATO ME2 S.p.A., per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani di competenza dei comuni e della Provincia Regionale di Messina nell’ambito territoriale provinciale denominato “ATO ME2”, individuato nel Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Sicilia n. 1069 del 28.11.2002;
- ✚ **che** la Società ha per oggetto la gestione di pubblici servizi in materia di rifiuti di competenza dei Comuni e della Provincia, sulla base di un Piano d’impresa e regolati con apposito contratto di servizio;
- ✚ **che** il comune di Montagnareale, fa parte dell’Ambito Territoriale Ottimale, per la gestione integrata dei rifiuti denominato “ATO ME2” per come individuato con ordinanza commissariale n. 280 del 19.04.2001;
- ✚ **che** con delibera del commissario n. 2 del .12.2002 il comune di Montagnareale ha aderito all’ATO attraverso la costituzione di una società d’ambito partecipata dallo stesso comune;

CONSIDERATO:

- ✚ **che** con nota prot. N. 2695 del 30/03/2010, assunta in data 6/04/2010 al n. 3293 del protocollo generale di questo ente, l’ATO ME2 S.p.A. ha trasmesso, ai fini della successiva approvazione formale da parte dell’Ente, i seguenti documenti:
 - costi stimati del servizio di igiene ambientale per l’anno 2010;
 - il regolamento della tariffa di igiene ambientale già approvato dall’ATO ME2 S.p.A. in data 10/12/2007;
- ✚ **che** con proposta del 17/06/2010 “*Ato ME2 Individuazione costo complessivo del servizio e determina tariffa*” – *determinazioni*, il Sindaco proponeva al consiglio comunale di esprimere le proprie determinazioni in relazione all’esame e alla valutazione del piano dei costi del servizio correlato alla successiva determinazione della tariffa nonchè di procedere all’approvazione del regolamento proposto;

✚ **che** in data 25/06/2010 il consiglio, non si pronunciava in merito e determinava di rimanere in attesa di apposita e specifica proposta da parte del Sindaco;

VISTO il D. L.gs. n. 152 del 3/4/2006 recante “norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 2389, dove al comma 1 ultimo capoverso, viene stabilito che la tariffa di cui all’art. 49 del D. Lgs. N. 22 del 5/02/1997 è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore dello stesso art. 1, salvo quanto previsto al comma 11, che recita testualmente: “*sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti*”;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare l’art. 113 in rubrica “gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;

VISTO il D.Lgs. n. 22 del 5/02/1997 ed in particolare l’art. 49, comma 8 e l’art. 23;

VISTO il D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 e ss.mm.ii. relativo all’elaborazione del metodo normalizzato per la determinazione della tariffa rifiuti ed in particolare l’art. 2 e l’art. 8;

VISTI gli articoli 8 e 9 del predetto DPR che prevedono le modalità ed i soggetti preposti all’approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani nonché i relativi conseguenti adempimenti;

VISTO che gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti attraverso la tariffa;

VISTA la legge regionale n. 9 del 8/04/2010 – gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

VISTO l’art. 4 in rubrica: “competenze dei comuni” che stabilisce le competenze dei comuni in materia di rifiuti;

VISTO l’art. 1 lettera e della L.R. n. 48 dell’11/12/1991 di recepimento in Sicilia della Legge n. 142 dell’8/06/1990 e ss.mm.ii. e specificatamente l’art. 32 relativo alle competenze attribuite al Consiglio comunale e nella fattispecie de qua il 1 comma e il 2 comma, lett. G;

VISTO l’art. 13 della L.R. n. 7 del 26/08/1992;

VISTO l’art. 27 della legge n. 448 del 28.12.2001 (finanziaria 2002) che prevede che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta, ed i regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data fissata per l’approvazione del bilancio di previsione; per il 2010 tale termine è fissato al 30 giugno 2010;

VISTO l’art. 15 della L.R. n. 44 del 3/12/1991;

VISTA la L.R. n. 30/2000;

VISTO il vigente O.A.EE.LL.;

DATO ATTO CHE la presente proposta, e quindi il conseguente provvedimento non comporta impegno di spesa, ma, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000, necessita comunque del parere di regolarità contabile;

RITENUTO

- ✓ **che** l’ATO ME2 ha continuato a far recapitare agli utenti le bollette TIA, emesse in violazione di legge e nonostante le sentenze, tra le quali numerosissime quelle della Commissione Tributaria di Messina, che, fornendo una corretta interpretazione del quadro normativo di riferimento in materia di tariffa ambientale, stabiliscono la illegittimità se la TIA non è stata approvata dai Consigli Comunali;
- ✓ **che** bisogna dare atto che l’ATO ME 2 continua ad assicurare il servizio di rr.ss.uu. e, nella giusta misura, deve essere pagato; né il Consiglio può restare inerte a seguito della trasmissione del piano finanziario proposto dalla Società d’Ambito, potendo, la mancanza di decisione, comportare responsabilità contabile per l’intero consiglio.

RITENUTO di dovere evitare la lievitazione dei costi del servizio di raccolta rr.ss.uu. che, di fatto, viene espletato;

RITENUTO che la decisione di seguito assunta attiene esclusivamente all'anno 2010, e nessuna refluenza deve attribuirsi al periodo pregresso di gestione del servizio da parte dell'ATO ME 2;

RITENUTO, infine, dover prevenire l'emergenza sanitaria del servizio per la mancata approvazione del piano finanziario dell'ATO ME 2;

RITENUTO di doversi provvedere responsabilmente in merito;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDA:

- ✚ all'Istituzione in questo comune della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA);
- ✚ all'approvazione del piano finanziario e tariffario per l'anno 2010 relativo al territorio di propria giurisdizione trasmesso dall'ATO ME2 S.p.A. nei limiti dei servizi effettivamente espletati;
- ✚ all'approvazione del regolamento Tariffa Igiene Ambientale trasmesso dall'ATO ME2 per la parte applicabile a questo Comune;
- ✚ **ad autorizzare** l'ATOME2, per il periodo transitorio determinato dall'art. 19 della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010, a riscuotere la TIA 2010 così come determinata dal piano finanziario e tariffario relativo al comune di Montagnareale come rimodulato con le modalità di cui al punto precedente e con assoluta esclusione dei servizi non resi;
- ✚ **ad approvare** il regolamento nelle parti che non sono in contrasto con le vigenti disposizioni legislative.

Il Proponente
il Sindaco
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. n. 48/91 art. 1, comma 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

li, 26.06.2010

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Geom. Paolo Adornetto

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 48/91 art.1, comma 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

li, 28.06.2010

Il Responsabile dell'area economico-finanziaria
F.to Rag. Nunzio Pontillo

ALLEGATO “A”

Gruppo politico
“Rialzati Montagnareale”

OGGETTO: Emendamento alla proposta di delibera di C.C.

Approvazione regolamento per l'applicazione della tariffa igiene ambientale
Approvazione costi stimati del servizio e simulazione tariffa per l'anno 2010.

- 1) **Art. 1** sostituire dall'1/5/2005 con dal 30/6/2010
- 2) **Art. 3** comma 1 lett. a) inizia così: Per l'utenza domestica verranno adottati i coefficienti minimi previsti dalla tabella 1, dell'allegato del presente regolamento, per i comuni con meno di 5000 abitanti.
- 3) **Art. 3** comma lett. A sostituire “ un numero di occupanti pari a 2”, con un numero di occupanti pari a 1.
- 4) **Art. 3** comma 1 lett. b inizia così : per l'utenza non domestica verranno adottati i coefficienti minimi previsti in base alla tabella 3, del DPR 158/99, per i comuni con meno di 5000 abitanti. Tutto il resto dalla lett. B cassare.
- 5) **Art. 3** comma 2 lett. A inizia così. Per l'utenza domestica verranno adottati i coefficienti minimi della tabella 2, dell'allegato 1 al DPR 158/99, per i comuni con meno di 5000 abitanti.
- 6) **Art. 3** comma 2 lett.A – finisce così sostituendo “un numero di occupanti pari a 2 “ con un numero di occupanti pari a 1, e a zero ai residenti in un comune dell'A.T.O..
- 7) **Art. 3** comma 2 lett. B cassare
- 8) **Art. 3** comma 4 cassare
- 9) **Art. 6** comma 1, 1° periodo sostituire con “Chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituente accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuta al pagamento di una tariffa”.
- 10) **Art. 6** comma 1 sostituire da L'obbligazione con “L'obbligo per il pagamento sussiste in capo al soggetto passivo previsto dalla legge.
- 11) **Art. 6** comma 2 sostituire superiore a cm 160 con “ superiore a cm 200”
- 12) **Art. 6** comma 3 cassare.
- 13) **Art. 6** comma 4 lettera D cassare.
- 14) **Art. 8** comma 1 al rigo 4° dopo quadrimestrale aggiungere posticipate – ed alla fine dopo emessa opportunamente dettagliate.
- 15) **Art. 8** comma 1 al rigo 11° sostituire “al tasso legale ragguagliato ad anno “con” non superiore all'1%.” Il resto cassare.
- 16) **Art. 8** comma 3 sostituire “inferiore a € 5,00” con inferiore a € 10,00.
- 17) **Art. 9** comma 3 come per art. 8 comma 3.
- 18) **Art. 10** comma 2 dopo comma 1 lett. b continua così. Si fa pagare solo il periodo indicato nella licenza.
- 19) **Art. 12** sostituire al comma 2, 3, 4 e 10 il 30% con il 70%.
- 20) **Art. 12** comma 3 lett. a sostituire “distanza superiore a 500 m” con” distanza superiore a 300 m.”.

- 21) **Art. 12** comma 4 lett.A dopo d'ambito; continuare con o produrre autocertificazione di effettuare il compostaggio domestico.
- 22) **Art. 12** comma 4 lett,d dopo "verifica" cassare l'intero periodo.
- 23) **Art. 12** comma 5 sostituire il 15% con il 50%.
- 24) **Art. 12** creare comma 6 bis che recita: le riduzioni previste nel presente art. hanno effetto dal 1.1.2010.
- 25) **Art. 12** comma 9, sostituire "l'abbattimento non potrà essere superiore al 20%" con "l'abbattimento non potrà essere superiore al 50%".
- 26) **Art. 12** creare comma 11 che recita: il comune di Montagnareale si impegna a comunicare tutti i nominativi degli aventi diritto alle varie esenzioni.
- 27) **Art. 14** sostituire il "70%" con il "90%".
- 28) **Art. 14** creare un nuovo comma che recita: "il comune di Montagnareale si impegna a far sì che l'A.T.O. non richieda pagamento per servizi non effettivamente resi ai cittadini, tutelando gli stessi in tutte le sedi".
- 29) **Art. 15** al rigo 5 dopo la parola applicata si continua così "la maggiorazione ai sensi di legge e comunque non superiore al 5%".
- 30) **Art. 17** sostituire al rigo 2 dal "1.5.2005" con "dal "30.6.2010".
- 31) **Art. 18** Eliminare.

Montagnareale 30.06.2010

Gruppo politico
"RIALZATI MONTAREALE"

PARERI SU EMENDAMENTI DEI CONSIGLIERI

All. "B"

2° comma proposta di deliberazione:

- contrario in quanto la tariffa non può essere approvata con riserva legata ad un evento futuro incerto, ma va determinata su atto certi e un piano finanziario e definitivo;

comma 2 proposta di deliberazione:

contrario in quanto la tariffa non può determinarsi a consuntivo ma sulla base di un preventivo piano finanziario e in relazione a quanto stabilito dall'art. 238 del D.Lgs 152/2006 e dal D.P.R. 27.4.99 n° 158. Si rileva altresì che la rimodulazione della tariffa non può avvenire oltre i termini finali previsti dalla vigente normativa che in atto sono stabiliti entro quelli fissati per l'approvazione del bilancio. Eventuali servizi non resi dovranno essere dall'ente documentalmente contestati e per i quali potranno attivarsi le procedure di non pagamento;

All. "A"

punto (1)

art. 1 : parere contrario la decorrenza per legge deve avere inizio dal 1.01.2010;

punto (2)

art. 3 : parere contrario, non possono essere indicati parametri minimi o massimi delle tabelle di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/99 in quanto la competenza del C.C. per il combinato disposto dal comma 1 e 2 lett. g dell'art. 32 della legge 142/90 così come recepita con modifiche dalla L.R. N° 48/1991 si limita agli atti fondamentali e nel caso in specie alla disciplina generale delle tariffe per la concreta applicazione dei coefficienti nei limiti fissati dalla tab. 1 allegata al D.P.R. 158/99, ad organi esecutivi sulla base di elaborazioni tecniche in cui confluiscono e interagiscono una molteplicità di elementi non preventivamente determinabili;

punto (3)

art. 3 lettera a : ultimo capoverso favorevole;

punto (4)

art. 3 lettera b : parere contrario per fissare i coefficienti minimi, per i motivi già espressi relativi al precedente art. 3;

punto (5)

art. 3 comma 2 lettera a : parere contrario per i motivi già espressi al precedente art. 3 lettera a;

punto (6)

art. 3 comma 2 lettera a ultimo capoverso : contrario in quanto non è prevista dal D.P.R. 158/99 una tabella con occupanti pari a zero;

punto (7)

art. 3 comma 2 lettera b : favorevole in quanto l'articolo non stabilisce tempi di definizione per il sistema di misurazione;

punto (8)

art. 3 comma 4 : contrario in quanto la formulazione del comma appare congrua e legittima, trattandosi di determinazione di tariffa provvisoria che presuppone la successiva definizione con conguaglio, contrariamente si determinerebbe disparità di trattamento tra utenti ed evasione al pagamento dovuto;

punto (9)

art. 6 comma 1 : favorevole;

punto (10)

art. 6 rigo 3° : favorevole;

punto (11)

art. 6 comma 2 ultima copoverso : favorevole;

punto (12)

art. 6 comma 3 : contrario, si rinvia al parere già espresso per l'art. 3 comma 4;

punto (13)

art. 6 comma 4 lettera d : si esprime parere favorevole precisando che lo stesso incide sul costo del servizio che l'ATO dovrà affrontare i cui corrispettivi dovranno comunque essere ripianati dal Comune a carico del proprio bilancio o mediante la TIA ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera c della L.R. n°9/2010;

punto (14)

art. 8 comma 1 rigo 4° : favorevole;

punto (15)

art. 8 comma 1 rigo 11° : contrario in quanto gli interessi legali di mora sono stabiliti per legge, caso contrario si determinerebbe danno erariale per l'ente e comunque rientrerebbe in agevolazioni di cui all'art. 238 comma 7 del D.Lgs 152/2006;

punto (16)

art. 8 comma 3 : favorevole;

punto (17)

art. 9 comma 3 : favorevole;

punto (18)

art. 10 comma 2 : favorevole;

punto (19)

art. 12 comma 2,3,4 : contrario la proposta non tiene conto delle disposizioni contenute al comma 7° dell'art. 238 del D.Lgs 152/2006 ai fini della determinazione dell'agevolazione proposta;

punto (20)

art. 12 comma 3 lettera a : contrario: la modifica determinerebbe minori entrate rispetto alle previsioni del piano finanziario e non vengono indicate le risorse per conguagliarle, né viene definita l'incidenza di tale misura sull'entrata. Qualora si volesse aderire su tale scelta al fine di non incidere sulle minor entrate, si dovrebbero attivare relativi maggiori investimenti;

punto (21)

art. 12 comma 4 lettera a : contrario perché la proposta è sostanzialmente ripetitiva di quanto già stabilito nella norma che si intende modificare e comunque ne aggraverebbe il procedimento rispetto alla previsione normativa considerato;

punto (22)

art. 12 comma 4 dopo lettera d : parere contrario perché dovrebbe comunque determinarsi un periodo in relazione della richiesta dell'utente e all'effettivo svolgimento dell'attività, né può essere lasciata senza alcuna previsione temporale della durata stessa né sfuggire ad attività consultiva di natura tecnica;

punto (23)

art. 12 comma 5 : contrario, la modifica determinerebbe minori entrate rispetto alle previsioni del piano finanziario e non vengono indicate le risorse per conguagliarle, ne viene definita l'incidenza di tale misura sull'entrata;

punto (24)

art. 12 : creare comma 6 bis – favorevole;

punto (25)

art. 12 comma 9 : favorevole;

punto (26)

art. 12 creare comma : contrario in quanto il Comune non è in grado di conoscere preventivamente le condizioni soggettive e oggettive degli utenti che abbiano eventualmente diritto alle esenzioni;

punto (27)

art. 14 cassare comma 6 : favorevole;

punto (28)

art. 14 creare un nuovo comma : favorevole;

punto (29)

art. 15 al rigo 5 : contrario si rileva che eventuali penali dovranno essere commisurate all'eventuale danno effettivamente subito e alle spese di accertamento che comunque non sono in questa sede quantificati;

punto (30)

art. 17 : contrario in quanto ai sensi delle disposizioni di legge la copertura deve essere garantita a partire dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario di riferimento (2010);

punto (31)

art. 18 : si esprime parere contrario in quanto con l'istituzione della TIA così come operata da tutti i Comuni dell'ATO presuppone l'abolizione della TARSU, l'articolo del regolamento pare sia inteso ad esplicitamente definire il passaggio da un regime all'altro, nella considerazione che le due si elidono a vicenda;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to Geom. Paolo Adornetto

F.to Rag. Pontillo Nunzio

EMENDARE IL DISPOSITIVO COME APPRESSO:

- 2° Comma dopo all’approvazione virgola aggiungere “CON RISERVA” virgola del piano finanziario etc;
- 2° Comma alla fine del periodo aggiungere “nei limiti dei servizi effettivamente resi, quantificati, in contraddittorio, tra il responsabile dell’area tecnica di questo comune ed il legale rappresentante dell’ATO ME 2 e con l’impegno, altresì, che i servizi effettivamente da rendere al comune, per il proseguo, saranno richiesti dallo stesso all’ATO, e quindi, poter procedere alla rimodulazione in positivo della tariffa, la più favorevole possibile per i cittadini e con l’esclusione assoluta dei servizi effettivamente non resi e quantificati, erroneamente, per un comune al di sopra dei 5000 abitanti, nel mentre noi non lo siamo;
- Quanto sopra trova, peraltro, riscontro nel D. lgs. 22/97 che è il testo di riferimento per il riordino della disciplina dello smaltimento dei rifiuti e la trasformazione della relativa tassa in una tariffa, da determinarsi secondo parametri legati all’effettiva fruizione del servizio.

F.to Consigliere Milici Nunzio

**OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione tariffa igiene ambientale.
Approvazione costi stimati servizio e simulazione tariffaria anno 2010.**

VISTA la L.R. n. 17 supp. ord. N. 20 del 09.05.2008 art. 549 comma 8 principi generali in materia di finanza propria e derivata Art. 149 D.Lg. 267/2000 comma 8.

Proposta che l'ATO si impegni a chiedere l'intervento della Regione Sicilia con l'emanazione di leggi o decreti per la tutela delle fasce più deboli della cittadinanza ovvero la gratuità del servizio per la famiglie che vivono nella fascia di reddito al di sotto del limite di povertà (stabilito dal governo centrale) mentre per le piccole realtà produttive ed attività di ogni genere si chiede che la tassa non superi il tetto del 5% del reddito netto dichiarato.

F.to Costanzo Giovanni

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - APPROVAZIONE COSTI STIMATI SERVIZIO E SIMULAZIONE TARIFFARIA ANNO 2010.

SI PROPONE IL SEGUENTE EMENDAMENTO:

- PREMESSO CHE IL PIANO FINANZIARIO VA APPROVATO PER NON ARRECARRE DANNO ERARIALE ALL'ENTE COMUNALE, SI DOVRA' EFFETTUARE A FINE SERCIZIO, CONTEGGIO DEI SERVIZI EFFETTIVAMENTE RESI DALL'ATO ME2 TENUTO CONTO DEGLI ABITANTI EFFETTIVI RISULTANTI DAGLI ATTI DELL'ANAGRAFE CIVILE, IN QUANTO QUELLI CONSIDERATI SONO MAGGIORI;
- DIFFERENZIARE LA TARIFFA TENENDO CONTO DELL'UBICAZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE DI MONTAGNAREALE E DELLE RELATIVE CONTRADE.

F.TO SIMONE NATOLI

Si da atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura finanziaria" così come prescritto dall'art.13 della L.R. 3 dicembre 1991, N°44.

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to **Giuseppe GULLOTTI**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Vincenzo PRINCIOTTA**

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to **Roberto NATOLI**

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune dal al
Montagnareale, li

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione dell'art.11 della L.R. 03/12/91, N°44 e successive modificazioni:

■ E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **01.09.2010** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1) fino al _____ ;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo PRINCIOTTA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
A T T E S T A

che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno **30.06.2010** ai sensi dell'art.12 della L.R. 44/91:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
 ai sensi dell'art.12, comma 2;
 ai sensi dell'art.16;

Dalla Residenza Municipale, Li _____;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Vincenzo PRINCIOTTA**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, Li _____;

IL SEGRETARIO COMUNALE